

**REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

COPIA

N. 3446

Del 03-07-2021

**CITTA' DI FIUMICINO**

(PROVINCIA DI ROMA)

**AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA****AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>N. 186</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE</b>
Del <b>02-07-2021</b>	

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n° 123/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;
- con deliberazione consiliare n° 107/2020 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2021;
- con diversi provvedimenti governativi, causa emergenza sanitaria da COVID-19, è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche, chiusura prorogata nell'esercizio in corso (2021).

Considerato che:

si è reso necessario stabilire riduzioni per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da COVID-19.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 30.06.2021 con la quale si è stabilita una riduzione della tariffa TA.RI. del 30% per l'anno 2021 (riduzione massima concedibile, soggetta a variazione in diminuzione) per quelle utenze non domestiche che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 negli anni 2020 e 2021; la riduzione è applicabile previa apposita richiesta (su modello predisposto dal Comune) da presentare entro il 31 luglio 2021, autocertificando i giorni di chiusura, con indicazione del codice Ateco dell'attività prevalente.

In particolare, la riduzione è applicabile a quelle utenze non domestiche che:

- nel corso del 2020 e fino alla data di presentazione della domanda di riduzione, abbiano subito la chiusura dell'attività (tabella 1, allegato A, delibera Arera n° 158/2020) a seguito di uno o più provvedimenti governativi e reattive Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali;
- nel corso del 2020 e fino alla data di presentazione della domanda di riduzione, abbiano subito delle restrizioni (tabella 2, allegato A, della delibera Arera n° 158/2020) pur non essendo soggette a sospensione dell'attività per emergenza Covid-19 e conseguentemente nel corso dello stesso 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 30%.

Non sono ammessi all'agevolazione tariffaria i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano soggetti passivi TARI anni 2020 e 2021 e che non siano in regola con i versamenti della TARI per le annualità 2020 e precedenti, alla data di presentazione della domanda agevolativa, ad eccezione dei contribuenti che hanno richiesto una rateizzazione per pendenze pregresse e che alla data di presentazione della domanda risultino essere regolari con il pagamento delle rate.

Il dato relativo ai giorni di chiusura e al codice Ateco dell'attività prevalente potrà essere

autocertificato, da parte del titolare o del legale rappresentante della società.

Ai fini della verifica del requisito legato alla riduzione di fatturato potrà essere utilizzata copia della "istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto sostegni" (art. 1 D.L. 22.03.2021 n° 41) inviata all'Agenzia delle Entrate; coloro che non abbiano presentato tale istanza dovranno calcolare l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019 ed alle operazioni effettuate nell'anno 2020 secondo le indicazioni disponibili sul relativo bando allegato alla presente determinazione.

Le percentuali di riduzione previste saranno calcolate sugli importi TA.RI. al netto del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

Evidenziato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro;
- tale pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", costituisce, a norma del comma 3 dell'art. 26, condizione legale di efficacia dei relativi provvedimenti e deve essere effettuata, a norma dell'art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione del soggetto beneficiario, dell'importo del vantaggio economico corrisposto, della norma o il titolo a base dell'attribuzione, dell'ufficio e del funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo e della modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

Visto il Regolamento di disciplina della TA.RI. come modificato, da ultimo, con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 106 del 28.12.2020;

Visto l'articolo 6 del D.L. 73 del 25.05.2021 (decreto "sostegni bis");

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del paragrafo 7.1, Parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 03 febbraio 2021;

## DETERMINA

1. di approvare il Bando per il riconoscimento delle riduzioni TARI anno 2021 per le utenze non domestiche (Allegato A), nonché il relativo modello di domanda (allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di fissare il termine di presentazione della domanda agevolativa al 31 luglio 2021; la domanda potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

- con posta elettronica certificata all'indirizzo: [protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.it);
- attraverso il portale del contribuente disponibile sul sito istituzionale dell'Ente ed accessibile attraverso il seguente link: <https://fiumicino.comune-online.it/web/servizi-tributari/>

3. di precisare che la riduzione del 30% è da considerarsi come percentuale massima concedibile e

pertanto da intendersi come riduzione teorica soggetta a diminuzione, a seconda delle risorse effettivamente disponibili e delle domande di riduzione pervenute ed accolte.

4 di precisare che il costo dell'agevolazione è coperto da trasferimento di fondi stanziati dallo Stato e che con separato atto si procederà ad assumere il relativo impegno di spesa;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013

6. di dare atto che il responsabile del procedimento individuato è il dr. Luca Cesarini

---

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

**LUCA CESARINI**

IL DIRIGENTE  
AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICO FINANZIARIA

**F.TO DOTT. ELPIDIO CIUNZO**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 03-07-2021 al 18-07-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL DIRIGENTE**

**F.TO DOTT. ELPIDIO CIUNZO**

---

**\*\*\*COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE\*\*\***

IL DIRIGENTE  
AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICO FINANZIARIA  
**DOTT. ELPIDIO CIUNZO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005